

## La nuova normativa sul regime Iva per cassa si applicherà a decorrere dall'1 dicembre prossimo

Con il decreto dell'11.10. 2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stata data attuazione all'art. 32 bis del d.l. 22.6.2012 n. 83 conv. dalla L.7.8.2012 n. 134.

Quest'ultima norma è già stata commentata in un precedente articolo del 12.10.2012 apparso su questa rubrica.

La disciplina del "regime Iva per cassa" prevista dall'art. 32 bis del d.l. 83/2012 e dal D.M. 11.10.2012 sostituirà quella vigente regolata dall'art. 7 del d.l. 185/2008.

La "nuova" normativa si applicherà, infatti, a decorrere dall'1 dicembre 2012.

Ricordiamo che l'art. 6 del d.P.R. 633/72 prevede che, normalmente, il momento in cui sorge l'esigibilità, e cioè il momento in cui l'Erario diventa creditore dell'Iva relativa ad una data massa di operazioni, e il momento di effettuazione delle operazioni stesse coincidono.

Inoltre, quando l'imposta diviene esigibile sorge anche il diritto alla detrazione del cessionario/committente (art. 19 d.P.R. 633/72).

Consegue che, al momento di effettuazione dell'operazione, il

cedente/prestatore deve emettere fattura con l'esposizione dell'Iva relativa, di cui diventa debitore nei confronti dell'Erario indipendentemente dall'incasso del corrispettivo.

La normativa dell'Iva per Cassa consente, invece, al cedente/prestatore, che opta per tale regime, di pagare l'Iva soltanto quando incasserà il corrispettivo e, comunque, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, tranne che il cessionario/committente non sia assoggettato a procedure concorsuali.

In concreto il meccanismo della "nuova" disciplina è il seguente.

Per i soggetti passivi Iva, che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a due milioni di euro, e che aderiscono, per opzione, al regime dell'Iva per cassa, l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti Iva, diviene esigibile soltanto all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

L'adesione all'Iva per cassa comporta, tuttavia, per il cedente/prestatore, anche il differimento del diritto alla

detrazione, relativa ai beni o servizi acquistati, al momento in cui paga i relativi corrispettivi ai suoi fornitori o, comunque, decorso un anno da quando l'imposta diventa esigibile secondo le regole ordinarie e alle condizioni esistenti in tale momento.

In caso di pagamento parziale il cedente/prestatore avrà diritto alla detrazione nella proporzione tra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Invece, per i cessionari o committenti, che non abbiano esercitato a loro volta l'opzione, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato pagato.

Le operazioni attive del cedente/prestatore saranno computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Se vi è un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diviene esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione tra quanto incassato e il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Le operazioni effettuate dal cedente o dal prestatore concorreranno a formare il relativo volume d'affari e parteciperanno alla percentuale di detrazione ex art. 19 bis del d.P.R. 633/72 con riferimento all'anno in cui le operazioni sono effettuate.

Se nel corso dell'anno sarà superato il limite di due milioni di euro di volume d'affari, le regole in materia di Iva per cassa non si applicheranno alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato.

I soggetti che aderiscono a tale regime restano, comunque, obbligati agli adempimenti previsti dal titolo II del d.P.R. 633/72 (fatturazione, registrazione ecc.).

Le fatture devono riportare la dicitura "Iva per cassa" con l'indicazione dell'articolo 32 bis del d.l.22.6.2012 n.83.

Infine, l'art. 2 del Decreto elenca le operazioni attive escluse dal regime dell'Iva per Cassa, mentre l'art. 3 stabilisce quali operazioni passive sono escluse dal differimento della detrazione.

**Ettore Trizzino**

DR Sicilia – Agenzia delle Entrate  
Ufficio Fiscalità delle Imprese e Finanziaria